Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - **Lunedì, 17 maggio 1971** | **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 124 DEL 17 MAGGIO 1971:

LEGGE 8 maggio 1971, n. **258.**

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1970 (Secondo provvedimento).

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1971, n. **256.**

Misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'esercizio dell'attività di consulenza del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 23 della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, istitutiva dell'albo dei consulenti del lavoro;

Vista la deliberazione del 28 agosto 1968 con la quale il Consiglio nazionale consulenti del lavoro ha determinato, su proposta dei consigli provinciali degli albi dei consulenti del lavoro, la misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'esercizio dell'attività di consulenza del lavoro, di cui all'art. 14, lettera *d*) ed all'art. 23, lettera *b*) della citata legge n. 1081;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del 29 agosto 1970, con la quale il Consiglio nazionale consulenti del lavoro ha sostituito la precedente deliberazione del 28 agosto 1968, adeguandola ai rilievi formulati dal Consiglio di Stato nel parere espresso nell'adunanza generale del 9 luglio 1970;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata la deliberazione del 29 agosto 1970, annessa al presente decreto, con la quale il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha determinato la misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'esercizio dell'attività di consulente del lavoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1971

SARAGAT

DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 204. — VALENTINI

Estratto del verbale della riunione del Consiglio nazionale del 29 agosto 1970

(Reg. Verb. Vol. III, pagg. 26-27)

(*Omissis*).

Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, riunito in Roma il 29 agosto 1970;

Visti gli articoli 14, lettera *d*) e 23, lettera *b*) della legge 12 ottobre 1964, n. 1081;

Viste le proposte dei consigli provinciali;

Vista la deliberazione del 27 febbraio 1966, con la quale è stata determinata la misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'attività di consulenza;

Visti i rilievi formulati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con nota 6-RL prot. n. 30657/Con-F del 2 agosto 1968;

Vista la deliberazione di adeguamento ai rilievi ministeriali del 28 agosto 1968;

Visti i rilievi formulati dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 9 luglio 1970;

Considerata l'opportunità di adeguare la deliberazione del 28 agosto 1968 ai rilievi del Consiglio di Stato;

Delibera:

Sono determinate nel testo allegato le misure delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'attività di consulenza.

(*Omissis*).

Il presidente: ORSINI

Il segretario: FRASCONI

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

Norme per la determinazione e tariffe della misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro

Art. 1.

Destinatari e limiti territoriali

Le presenti norme ed i compensi previsti dalle tabelle allegate *A, B, C, D* si applicano agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro in tutto il territorio dello Stato.

Art. 2.

Classificazione dei compensi

I compensi si distinguono in indennità ed onorari. Le indennità spettano per le assenze dallo studio e per gli accessi in occasione delle prestazioni di consulenza. Gli onorari sono fissi, variabili e commisurati al tempo.

Art. 3.

Applicazione delle tariffe

Le tabelle allegate indicano la misura minima e massima degli onorari variabili e si applicano con riguardo al valore, alla complessità, all'urgenza, al tempo ed al luogo della prestazione. Quando nelle tabelle è indicata una unica misura, questa corrisponde alla misura minima dell'onorario e quella massima si ottiene con l'aumento di un terzo.

Gli onorari commisurati al tempo sono dovuti in base alle vacanze di un'ora o frazione di ora. Il consulente deve essere compensato a vacazione per il tempo impiegato per recarsi presso il cliente o altrove nell'interesse dello stesso e per quello comunque impiegato in occasione delle prestazioni per cause da lui non dipendenti.

Art. 4.

Aumenti e riduzioni

Gli onorari per prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà possono essere aumentati fino al doppio. Gli onorari sono aumentati nei casi di urgenza della prestazione del venti per cento. Le misure minime degli onorari dovuti dalle aziende operanti in zone dichiarate depresse o sottosviluppate a norma delle vigenti disposizioni di legge possono essere ridotte fino al quindici per cento. Gli onorari commisurati al tempo previsti come integrativi di quelli fissi o variabili sono ridotti alla metà. I compensi previsti dalle tabelle allegate sono ridotti fino al dieci per cento se le prestazioni consistono nel controllo, in suggerimenti o nell'impostazione dell'attività prevista dall'art. 2 della legge.

Art. 5.

Inderogabilità delle tariffe

Le misure minime dei compensi previste dalle tabelle allegate sono inderogabili, salvo quanto stabilito dall'articolo precedente.

Art. 6.

Valore della prestazione

Il valore della prestazione, se non è indicato specificamente nelle voci delle tabelle allegate o non è determinato di comune accordo dal consulente del lavoro e dal cliente, è commisurato a quello del suo oggetto. Se il valore non è determinabile si applica la misura massima prevista per ciascuna prestazione dall'apposita voce delle tabelle allegate. Se una prestazione non è prevista da nessuna delle presenti disposizioni e dalle voci delle tabelle allegate, gli onorari sono determinati con riguardo alle disposizioni ed alle voci che regolano prestazioni simili o analoghe.

Art. 7.

Concorso di attività

Il consulente del lavoro ha diritto alle spettanze secondo le tabelle allegate anche quando concorre all'attività di altri professionisti. Sono dovuti, per gli incarichi affidati collegialmente a più consulenti del lavoro, compensi globali nella misura di quelli spettanti ad uno solo aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio.

Art. 8.

Pluralità di clienti

I compensi sono ridotti in misura dal trenta al cinquanta per cento nei confronti di ciascun cliente per prestazioni identiche rese a più clienti che abbiano conferito congiuntamente il relativo incarico, esclusi gli onorari previsti dall'allegata tabella « D ».

Art. 9.

Prestazioni parziali

Sono dovuti, per le prestazioni parziali perchè non portate a termine o iniziate da altri consulenti del lavoro, i compensi corrispondenti alla opera prestata ed al lavoro di preparazione o di nuova impostazione eventualmente svolto.

Art. 10

Rimborso spese

E' dovuto al consulente del lavoro il rimborso delle spese sostenute per le sue prestazioni e risultanti in quanto possibile da apposita documentazione. Le spese di scritturazione sono rimborsate nella misura di lire cento per ogni facciata dell'originale e di lire cinquanta per ogni copia. Le spese di viaggio sono rimborsate secondo le tariffe di prima classe del servizio pubblico di trasporto usato o nella misura di lire cinquanta per chilometro sulle strade ordinarie con autoveicolo proprio, oltre all'aumento del venticinque per cento per rimborso delle spese accessorie. L'importo delle spese di soggiorno e vitto è aumentato del dieci per cento per rimborso delle piccole spese accessorie oppure esso è commisurato presuntivamente a lire 4.500 per ogni giorno dalle ore 6 alle ore 22 ed a lire 3.500 per ogni notte dalle ore 22 alle ore 6 o frazione di essi. Le spese generali di studio sono rimborsate nella misura del dieci o del quindici per cento dell'importo totale dei compensi dovuti, a seconda che il consulente del lavoro eserciti la propria attività in un comune con popolazione inferiore o superiore a duecentomila abitanti.

Art. 11.

Anticipi e acconti

Il consulente del lavoro ha facoltà di richiedere anche in più volte anticipi per le spese occorrenti ed acconti sui compensi con riguardo alla durata dell'incarico ed alle spese prevedibili. Il consulente del lavoro, al quale non siano pagati gli anticipi per spese effettivamente sostenute o gli acconti richiesti in misura congrua, ha facoltà di rinunziare all'incarico, dandone comunicazione scritta con lettera raccomandata al cliente non prima di dieci giorni dalla richiesta.

Art. 12.

Sostituti ed ausiliari

Sono a carico del consulente del lavoro gli onorari variabili dovuti ai sostituti o ausiliari, di cui egli si avvale a norma dell'art. 2232 del codice civile. Il cliente è tenuto a rimborsare le spese sostenute ed a pagare le indennità relative a ciascuna prestazione, nonchè ad aumentare del trenta per cento per ogni collaborazione gli onorari commisurati al tempo dovuti al consulente del lavoro.

Art. 13.

Cumulabilità

Le spese, le indennità e gli onorari previsti dalle tabelle allegate sono cumulabili tra loro, se non diversamente stabilito.

Art. 14.

Specifiche

Il consulente del lavoro deve rilasciare al ciente la specifica delle proprie spettanze munita del timbro personale e recante la indicazione delle spese sostenute, delle indennità e degli onorari per sè e per gli eventuali sostituti ed ausiliari.

Il consiglio provinciale dei consulenti del lavoro vigila sulla conformità alle presenti norme ed alle tabelle allegate delle specifiche rilasciate dagli iscritti all'albo. Esso può richiedere agli interessati copia delle specifiche per giustificati motivi da indicare nelle richieste.

Art. 15.

Disposizione transitoria

I compensi per le prestazioni anteriori alla data di entrata in vigore delle presenti norme e delle tabelle allegate e quelle ancora in corso completate entro i tre mesi successivi sono regolati dalle convenzioni tra le parti.

TABELLA « A »

INDENNITA'

I Assenza dallo studio nel comune ove lo studio stesso è situato:

per mezza giornata	da L 2 000 a L 4 000
per l'intera giornata	» » 4 000 » » 8 000

II Assenza fuori del comune ove lo studio è situato

per mezza giornata	da L 3 000 a L 6 000
per l'intera giornata	» » 5 000 » » 10 000

La mezza giornata e la giornata intera vanno calcolate in corrispondenza agli orari degli studi professionali.

III Accesso nell'ambito del comune ove è situato lo studio:

secondo l'importanza della pratica	da L 500 a L 1 000

TABELLA « B »

ONORARI PER PRESTAZIONI D'ORDINE

Descrizione	Aziende con dipendenti				Diritto unitario
	fino a 5	fino a 10	fino a 25	fino a 50 e oltre	
I Lettere, telefonate, telegrammi, oltre le spese ed onorari	250	300	300	400	—
II Scritturazione a mano e a macchina, per ogni facciata di carta protocollo o frazione:					
a tipo descrittivo	—	—	—	—	70
a tipo prospetto numerico	—	—	—	—	100
III Formazione di fascicoli e protocollo:					
per pratiche fuori abbonamento	—	—	—	—	1.500
per pratiche in abbonamento	450	600	1.500	2.000	—
IV. Archivio e custodia di atti documenti ecc.:					
per pratiche fuori abbonamento, per ogni anno o frazione	—	—	—	—	1.000
per pratiche in abbonamento	500	1.500	2.500	4.000	—
V. Rilascio di copie e di estratti di atti e documenti, oltre al rimborso spese	—	—	—	—	500
VI. Ispezione di registri, atti e documenti presso uffici pubblici e privati	—	—	—	—	1.000
VII. Richiesta di documenti o certificati presso uffici pubblici o privati	600	700	700	800	—
VIII. Deposito o ritiro di atti e documenti, registrazione, bollatura e vidimazione di libri registri e documenti	—	—	—	—	800
IX. Compilazione di moduli. denunce e documenti inerenti alla manodopera:					
per pratiche di previdenza sociale	—	—	—	—	500
per pratiche di malattia	—	—	—	—	500
per pratiche infortunio e malattie professionali	—	—	—	—	1.000
X. Compilazione di moduli di rilevazione statistica di semplice rilevamento	800	1.500	2.500	4.000	—

TABELLA « C »

ONORARI PER PRESTAZIONI DI CONCETTO

Descrizione	Aziende con dipendenti				Onorari unitari
	fino a 5	fino a 10	fino a 25	fino a 50 e oltre	
I. Interventi personali:					
a) consultazione unica (esame della pratica esaurito nella stessa, con disamina o no di documenti):					
minimo	1.500	2.500	4.000	6.000	—
massimo	3.000	5.000	8.000	12.000	—
b) sessione informativa col cliente all'inizio della pratica:					
minimo	1.500	2.000	3.500	4.000	—
massimo	2.500	4.000	5.000	6.000	—
c) sessione con terzi nel corso della pratica:					
minimo	1.500	2.500	4.000	6.000	—
massimo	3.000	5.000	8.000	12.000	—
d) sessione col cliente nel corso della pratica:					
minimo	1.500	2.000	3.500	4.000	—
massimo	2.500	4.000	5.000	6.000	—
e) congresso (riunione di più parti aventi interessi in comune) informativo all'inizio della pratica col o coi clienti ed altri anche professionisti:					
minimo	2.000	3.000	5.000	7.000	—
massimo	4.000	6.000	10.000	14.000	—
f) conferenza durante lo svolgimento della pratica:					
minimo	1.500	2.000	3.500	4.000	—
massimo	2.500	4.000	5.000	6.000	—

Segue TABELLA « C »

Descrizione	Aziende con dipendenti				Onorari unitari
	fino a 5	fino a 10	fino a 25	fino a 50 e oltre	
g) conferenza (riunioni di più parti aventi interessi anche in contrasto) col o coi clienti, con la partecipazione o senza di professionisti:					
minimo	2.500	3.500	5.000	8.000	—
massimo	3.500	5.000	7.500	15.000	—
II. Consulenza ed assistenza varia:					
a) consulenza ed assistenza presso istituti previdenziali ed assistenziali, presso gli *enti e gli uffici competenti:*					
minimo	5.000	8.000	12.000	16.000	—
massimo	10.000	16.000	25.000	30.000	—
b) partecipazione ad adunanze, assemblee e collegi:					
minimo	3.500	4.000	6.000	8.000	—
massimo	5.000	6.500	8.000	12.000	—
c) *redazione di istanze e com*pilazione di moduli connessi con gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente sulla prevenzione infortuni e sull'igiene del lavoro:					
minimo	1.500	2.500	5.000	12.000	—
massimo	2.500	3.500	10.000	20.000	—
d) elaborazione dei conti di liquidazione: per ciascun dipendente:					
minimo	—	—	—	—	1.500
massimo	—	—	—	—	10.000
III. Prestazioni diverse:					
a) studio della pratica (atti, documenti, relazioni):					
minimo	2.000	3.000	4.500	7.000	—
massimo	4.000	6.000	9.000	14.000	—

Segue TABELLA « C »

Descrizione	Aziende con dipendenti				Onorari unitari
	fino a 5	fino a 10	fino a 25	fino a 50 e oltre	
b) parere scritto, preparazione e redazione atti che non comportino particolare studio:					
minimo	2.500	4.000	5.000	6.000	—
massimo	4.000	6.000	8.000	10.000	—
c) parere scritto, preparazione e redazione atti che comportino particolare studio:					
minimo	4.000	7.000	10.000	15.000	—
massimo	8.000	15.000	20.000	28.000	—
d) esposti, ricorsi, istanze, memorie che non comportino particolare studio:					
minimo	3.000	5.000	7.000	9.000	—
massimo	5.000	7.000	10.000	15.000	—
e) esposti, ricorsi, istanze, memorie che comportino particolare studio:					
minimo	5.000	8.000	10.000	12.000	—
massimo.	8.000	10.000	15.000	20.000	—

TABELLA « D »

ONORARI PER FUNZIONI PARTICOLARI

1 *Inquadramento delle aziende*

Per l'inquadramento delle aziende ai fini previdenziali presso i competenti enti ed uffici, sono dovuti al consulente del lavoro gli onorari sotto riportati:

a) aziende industriali e similari, del credito, assicurazione e servizi tributari	minimo	L	10 000	massimo	L	20 000
b) aziende commerciali e similari	»	»	8 000	»	»	15 000
c) aziende artigiane, aziende a preminente conduzione familiare, della piccola pesca e similari	»	»	5 000	»	»	10 000
d) proprietari di fabbricati similari ed enti non compresi nelle precedenti lettere	»	»	7 000	»	»	15 000
e) aziende agricole e similari . .	»	»	3 000	»	»	8 000

2 *Adempimenti relativi ai documenti aziendali di lavoro*:

Al consulente del lavoro spettano i seguenti onorari per gli adempimenti riguardanti i documenti aziendali di lavoro inerenti al personale dipendente, con la formazione ed aggiornamento delle retribuzioni e l'assolvimento di tutte le incombenze ricorrenti relative alla contribuzione previdenziale:

n 1 iscritti a libro di paga	minimo	L.	2.500	massimo	L	4 000
» 2 iscritti a libro di paga	»	»	4.000	»	»	6 300
» 3 iscritti a libro di paga	»	»	5.500	»	»	8 600
» 4 iscritti a libro di paga	»	»	6.000	»	»	11 000
» 5 iscritti a libro di paga	»	»	7.500	»	»	13 300
» 6 iscritti a libro di paga	»	»	8.900	»	»	15 400
» 7 iscritti a libro di paga	»	»	10.300	»	»	17 500
» 8 iscritti a libro di paga	»	»	11.700	»	»	19 600
» 9 iscritti a libro di paga	»	»	13.000	»	»	21 400
» 10 iscritti a libro di paga	»	»	14.300	»	»	23 300
per ogni iscritto in più oltre i 10 e sino a n. 25	»	»	1 100	»	»	1 500
per ogni iscritto in più oltre i 25 e sino a n. 50	»	»	1 000	»	»	1 300
per ogni iscritto in più oltre i 50	»	»	800	»	»	1 100

Gli onorari di cui sopra si intendono riferiti a periodi di paga mensili ed in abbonamento annuale.

Articolazione differente si attua nei seguenti casi:

a) periodo di paga settimanale, l'onorario, ragguagliato al periodo mensile, si intende maggiorato del 30 %;

b) periodo di paga quattordicinale e quindicinale, l onorario, ragguagliato al periodo mensile, si intende maggiorato del 15 %

A compenso del lavoro svolto nel corso dell'anno per conteggi di varie erogazioni ricorrenti (gratifica di Natale o 13ª mensilità, 14ª mensilità ed altre indennità varie), sugli onorari liquidati nel mese di dicembre, sarà applicata una maggiorazione dal 50 % all'80 %.

Per le aziende artigiane che occupano esclusivamente personale apprendista, gli onorari di cui sopra si intendono ridotti del 20 %.

Per aziende col solo obbligo dell'applicazione della legge, contro gli infortuni sul lavoro, gli onorari potranno essere ridotti del 35 %.

Tali onorari possono essere maggiorati sino al 30 % in più per situazioni particolari, quali i lavori stagionali, quelli a carattere temporaneo e similari.

Qualora per circostanze non dipendenti dal consulente del lavoro, le prestazioni venissero a cessare nel corso dell'anno, competerà allo stesso un corrispettivo valutato in ragione del 50 % dell'onorario globale dell'ultimo periodo di paga, fino al raggiungimento dei mesi mancanti al compimento dell'anno stabilito in abbonamento.

Tale corrispettivo non è dovuto al consulente in caso di cessazione totale dell'attività dell'azienda.

3 *Adempimenti relativi ai documenti aziendali di lavoro del personale per particolari settori e categorie*:

Per gli adempimenti riguardanti i documenti aziendali di lavoro del personale d'aziende, facenti parte di particolari settori, ivi compresi la formulazione ed

aggiornamento della retribuzione previdenziale, sono dovuti al consulente del lavoro i seguenti onorari in abbonamento annuale:

A) Aziende agricole

1) dirigenti ed impiegati, gli onorari di cui al precedente punto 2, da valere per ogni dipendente, ridotti del 20 %;

2) salariati fissi, braccianti giornalieri e avventizi, onorario annuo

per ogni dipendente fino a 10	minimo	L	5 000	massimo	L	10 000
per ogni dipendente dall'11° fino al 25°	»	»	2.000	»	»	5 000
per ogni dipendente oltre il 26°	»	»	1.000	»	»	2 000

B) Aziende con agenti rappresentanti o similari, onorario annuo comprendente la regolarizzazione dei fondi di previdenza e la formulazione di ogni denuncia d'obbligo:

pro-capite minimo L 5 000 massimo L 10 000

C) Addetti a servizi domestici e familiari, onorario mensile, comprendente ogni denuncia d'obbligo:

per ogni addetto ai servizi . . minimo L 800 massimo L 2.000

Qualora per circostanze non dipendenti dal consulente del lavoro, le prestazioni venissero a cessare nel corso dell'anno, si attuano le stesse norme previste al penultimo ed ultimo comma del precedente punto 2.

4 *Aggiornamenti e regolarizzazioni arretrate*

Per aggiornamenti e regolarizzazione di periodi arretrati, al consulente del lavoro spettano i seguenti onorari:

a) per aggiornamento e regolarizzazione di adempimenti di cui ai punti 2) e 3), agli onorari previsti dai punti stessi saranno applicate le seguenti riduzioni . . . . minimo 25 % massimo 60 %

b) per aggiornamenti limitati al solo sviluppo della parte retributiva, agli onorari di cui ai punti 2) e 3) saranno applicate le seguenti riduzioni . . . . minimo 55 % massimo 70 %

c) per la regolarizzazione limitata ai soli adempimenti contributivi, agli onorari di cui ai punti 2) e 3) saranno applicate le seguenti riduzioni . . . . minimo 50 % massimo 75 %

5 *Assistenza a contestazioni*

Al consulente del lavoro per l'assistenza in sede di contestazioni in via breve o davanti agli uffici amministrativi, con i diritti di cumulabilità di cui all'art. 13, spetta un onorario nella seguente misura . . . . minimo L 8 000 massimo L 100 000

in proporzione al numero dei lavoratori interessati nella contestazione ed all'importanza della stessa

6 *Consulenza ed assistenza nelle ispezioni ed accertamenti*

Per la consulenza ed assistenza richiesta nel corso di visite ispettive e di accertamento, al consulente del lavoro fermi i diritti di cumulabilità di cui all'art. 13, sono dovuti i seguenti onorari:

fino a 12 dipendenti	minimo	L	5 000	massimo	L	20.000
oltre i 12 e fino a 25 dipendenti	»	»	8.000	»	»	25.000
oltre i 25 dipendenti	»	»	10.000	»	»	35 000

Quando detta prestazione è fornita a clienti non compresi nei servizi di cui ai punti 2) e 3), gli onorari sopra riportati possono essere aumentati fino al 50 %

7 *Consulenza ed assistenza per la rateizzazione di contributi*

Al consulente del lavoro in sede di svolgimento di pratiche per la rateizzazione dei contributi assicurativi e previdenziali, oltre al rimborso delle spese ed al pagamento delle indennità, sono dovuti i seguenti onorari unitari minimo L 5 000 massimo L 30 000

Quando tale intervento è svolto a favore di aziende non comprese nel servizio di cui ai punti 2) e 3), gli onorari possono essere aumentati sino al 50 %

8 *Consulenza ed assistenza per riduzioni di sanzioni civili, penalità e similari*

Al consulente del lavoro in sede di svolgimento di pratiche inerenti alla riduzione di sanzioni civili, penalità e similari, fermi tutti i diritti di cumulabilità di cui all'art. 13, competono i seguenti onorari unitari . . . minimo L 5 000 massimo L 30 000

Quando tale intervento è svolto a favore di aziende non comprese nel servizio di cui ai punti 2) e 3), gli onorari possono essere aumentati del 50 %

9 *Rilevamento e riepilogazione di particolari dati del libro paga*

Per il rilevamento dai libri paga e la riepilogazione dei dati particolari inerenti le imposte di rivalsa a carico dei lavoratori, al consulente del lavoro sono dovuti i seguenti onorari:

per rilevamenti individuali

per ciascun nominativo minimo L 500 massimo L 2 000

per rilevamenti cumulativi:

fino a 5 dipendenti	minimo	L	2 000	massimo	L	6 000
fino a 10 dipendenti	»	»	3.000	»	»	10 000
fino a 25 dipendenti	»	»	6.000	»	»	15 000
fino a 50 dipendenti	»	»	8.000	»	»	20 000
oltre i 50 dipendenti . .	»	»	10.000	»	»	30 000

onorario minimo L 2 000

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1971, n. **257.**

Modificazioni allo statuto del Consorzio per l'aeroporto giuliano.

N. 257. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per la difesa, vengono approvate le modificazioni agli articoli 3, 5 e 19 dello statuto sociale del Consorzio per l'aeroporto giuliano.

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 201. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1971.

Modifica dei confini della zona faunistica delle Alpi in provincia di Vercelli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1940 con il quale sono stati delimitati i confini della zona faunistica delle Alpi;

Visto l'esposto della sezione provinciale dell'Ente produttori selvaggina di Vercelli del 5 giugno 1970 inteso ad ottenere la modifica dell'attuale limitazione del territorio faunistico delle Alpi in quella provincia là ove sono ora inclusi dei territori che non hanno le caratteristiche volute dalla legge;

Visto il parere espresso dalla Federazione italiana della caccia in data 6 novembre 1970;

Visto il parere espresso dal laboratorio di zoologia applicata alla caccia del 3 dicembre 1970;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della agricoltura e delle foreste nell'adunanza del 25 febbraio 1971;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la richiesta formulata in quanto i territori da estromettere non hanno caratteristiche alpine per cui, in essi non alberga alcuna specie di fauna alpina ma soltanto selvaggina della pianura;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 5 del testo unico citato nelle premesse, i confini della zona faunistica delle Alpi ricadenti nel territorio della provincia di Vercelli, delimitati con il decreto ministeriale 15 aprile 1940, vengono arretrati e portati lungo la strada provinciale che da Matrigone per Borgosesia, Coggiola, Trivero, Pistolesa, Camandona, Andorno, Prolungo, Pallone, Graglia, Donato, Pray ed Andrate, si allaccia alla statale n. 26 (Ivrea-Verres).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1971

p. *Il Ministro*: TORTORA

(4346)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1971.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per una strada in provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la delibera dell'amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino n. 599 del 13 ottobre 1970, tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Montefelcino-Isola del Piano » tratto compreso tra la strada statale n. 3 « Flaminia » e l'abitato di Isola del Piano.

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Pesaro n. 18791 in data 16 gennaio 1971;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « Strada con diritto di precedenza » la strada provinciale « Montefelcino-Isola del Piano », tratto compreso tra la strada statale n. 3 « Flaminia » e l'abitato di Isola del Piano, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » e, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « Arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « Dare precedenza », integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione della distanza in metri che separa il presegnale dal segnale, e la parola « Stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « Arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza », giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente strisce discontinue di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale «Strada con diritto di precedenza» deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza, e fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(4377)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1971.

Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Cervia.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo unico del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale n. 16 del 1° luglio 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 185 del 25 luglio 1967, col quale sono state determinate le caratteristiche dell'aeroporto di Cervia, ai sensi dell'art. 714-*bis* della citata legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Vista la mappa pubblicata all'albo pretorio dei comuni di:

Cervia dal 15 settembre 1970 al 14 novembre 1970;

Cesena dal 19 settembre 1970 al 17 novembre 1970,

e relativa ad una prima parte soltanto delle limitazioni da porre in essere in base alla legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Ritenuta la necessità e la legittimità delle limitazioni;

Decreta:

La mappa di cui sopra, relativa alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti nella vicinanza dell'aeroporto di Cervia, è esecutiva, con annotazione apposta dall'ufficio competente sulla mappa stessa.

Roma, addì 19 aprile 1971

Il Ministro: TANASSI

(4380)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1971.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili dei lavoratori soci di società o di enti cooperativi, anche di fatto, esercenti il facchinaggio generico, della provincia di Belluno, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate:

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società o di enti cooperativi, anche di fatto, esercenti il facchinaggio generico nella provincia di Belluno, la classe di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono determinate nelle seguenti misure:

3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4383)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1971.

Modifica dei confini della zona faunistica delle Alpi in provincia di Imperia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1940, con il quale sono stati delimitati i confini della zona faunistica delle Alpi;

Vista la richiesta del comitato provinciale della caccia di Imperia intesa ad ottenere la modifica della delimitazione della zona faunistica delle Alpi in quella provincia limitatamente al territorio della valle Arroscia;

Visto il parere espresso dal laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna il 28 luglio 1970;

Visto il parere espresso dalla Federazione italiana della caccia in data 6 novembre 1970;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della agricoltura e delle foreste nell'adunanza del 25 febbraio 1971;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la richiesta formulata, in quanto i territori della provincia di Imperia che si vogliono includere nella zona delle Alpi, per essere contigui alla medesima e possedere parte dei

caratteri propri della zona alpina e in parte prealpina, possono essere assimilati alla zona delle Alpi sia dal punto ecologico che faunistico;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 5 del testo unico citato nelle premesse, i confini della zona faunistica delle Alpi, ricadenti nel territorio della provincia di Imperia, delimitati con il decreto ministeriale 15 aprile 1940, vengono modificati limitatamente al territorio della valle Arroscia come segue:

a) confine comunale tra Mendatica e Cosio d'Arroscia partendo dalla strada provinciale verso valle (attuale confine zona Alpi) sino al torrente Arroscia, segue l'Arroscia sino alla strada comunale Prealunga che risale sino al Poggio, sentiero del Poggio sino al rio Ravezza che risale sino alla strada provinciale di Cosio a contatto con l'attuale confine zona Alpi;

b) bivio di Cosio, strada nazionale Imperia-Piemonte verso valle sino a S. Luigi di Pornassio, via Categna per Trovasta sino a S. Lorenzo, risale la costiera Canausse, poi sentiero Moglie, sentiero Sotti sino alla zona Alpi;

c) attuale confine zona Alpi, mulattiera Rocchette verso valle sino a regione Vigna, sentiero Cappella Nuova, Segau, Pian Du Diru, S. Bernardo sentiero per Nirascà sino a contatto con il confine zona Alpi;

d) confine zona Alpi di Lovegno, Bramosa, Cascata Ravezza, Fontana Ciasore, Bruciate, rio S. Francesco, Pian del Fico, Madonna di Gazzetta, Chiesa di Gazzo, Gavenola, strada per Madonna Pellegrina, confine comunale tra Borghetto d'Arroscia e Aquila d'Arroscia lungo il rio Anime verso valle sino alla strada provinciale di Mezza Costa che segue sino a regione Costa Ciosa, risale la mulattiera Ciappera sino alla nuova strada carrozzabile nominata Croce di Salino, regione Cianà sino al confine comunale di Ranzo, Salino, mulattiera verso la prima curva della carrozzabile di Casa Toglia che ridiscende sino alla Croce di Costa Bacelegga, mulattiera per Menezzo sino a rio Cornareo, confine con la provincia di Savona, segue il confine con la provincia di Cuneo sino alla costiera di Dente Monte-Bello attuale confine zona Alpi (interessa i comuni di Cosio d'Arroscia, Pornassio, Pieve di Teco, Vessalico, Borghetto d'Arroscia, Aquila d'Arroscia, Ranzo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1971

p. *Il Ministro*: TORTORA

(4347)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1971.

Approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentati dalla SAI - Società assicuratrice industriale, con sede legale in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni SAI - Società assicuratrice industriale, con sede legale in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in due tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato alcuni tassi di premio non compresi nelle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, approvate con decreto ministeriale 21 gennaio 1969, presentati dalla società per azioni SAI - Società assicuratrice industriale, con sede legale in Torino:

Tariffa 4, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

Tariffa 34, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza.

Roma, addì 28 aprile 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(4272)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1971.

Approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentati dalla società per azioni compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede legale in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « La Fondiaria Vita », con sede legale in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in due tariffe di assicurazione sulla vita, approvate con decreto ministeriale 21 gennaio 1969;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio non compresi nelle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore presentati dalla società per azioni « La Fondiaria Vita », compagnia italiana di assicurazione, con sede legale in Firenze:

Tariffa 2/I, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile

alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (approvata con decreto ministeriale 21 gennaio 1969);

Tariffa 31/I, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (approvata con decreto ministeriale 21 gennaio 1969).

Roma, addì 28 aprile 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(4273)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1971.

Rimborso anticipato di buoni ordinari del Tesoro al portatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 14, ultimo comma, della legge 30 aprile 1971, n. 206, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1971, che dà facoltà al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale n. 67 dell'8 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 16 febbraio 1971, con il quale venne autorizzato il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro al portatore per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1971;

Visto il decreto ministeriale n. 1754, in data 6 maggio 1971, recante norme per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio 1971 e che prevede, fra l'altro, che l'emissione dei buoni medesimi, con scadenza a dodici mesi, abbia luogo in un solo giorno di ciascun mese;

Considerato che, per ragioni tecniche, possono insorgere casi per cui conviene consentire ai portatori dei buoni di realizzare, con lieve anticipo, i buoni medesimi;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1971 è eccezionalmente autorizzato il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro al portatore nei casi in cui la data fissata per l'emissione mensile dei buoni non coincida con quella dei buoni in scadenza nel mese stesso.

Il rimborso anticipato può essere chiesto alle sezioni di tesoreria dal portatore dei buoni dal giorno 21 — o se festivo o di sabato dal precedente giorno feriale — dei mesi in cui si verificano i casi suddetti.

Art. 2.

I buoni ordinari del Tesoro presentati ai sensi del precedente articolo sono rimborsati al loro valore nominale.

All'atto del rimborso sarà provveduto al recupero degli interessi non maturati alla data di presentazione, che saranno conteggiati in base ai rispettivi saggi di emissione con l'osservanza delle norme stabilite, per il computo e l'arrotondamento degli interessi dei buoni, dall'art. 548 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato.

I buoni come sopra rimborsati saranno prodotti in apposite contabilità mensili alle quali verranno allegate le quietanze di entrata, emesse per il recupero degli interessi, con imputazione al Capo X, cap. 2368 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1971.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 12 maggio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1971
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 368

(4731)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 6 maggio 1971.

Proroga della gestione commissariale del comune di Vieste.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 febbraio 1971 veniva sciolto il consiglio comunale di Vieste e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il dott. Alessandro Alberico, vice prefetto;

Con decreto prefettizio in data 16 aprile 1971 sono stati convocati, per il giorno 13 giugno 1971, i comizi elettorali per la rinnovazione, tra gli altri, del consiglio comunale di Vieste;

Per tale considerazione si rende necessario, in conformità del disposto del secondo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 1915 prorogare la gestione straordinaria — fino alla rinnovazione del suddetto consiglio comunale — ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

A tanto si è provveduto con decreto in data odierna.

Foggia, addì 6 maggio 1971

Il prefetto: DI CAPRIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 febbraio 1971, con il quale venne sciolto il consiglio comunale di Vieste e fu nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente il vice prefetto dott. Alessandro Alberico;

Considerato che il 17 maggio 1971 verrà a scadere il termine di mesi tre di cui al primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, per cui si rende indispensabile, ai sensi del secondo comma della succitata norma, prorogare la gestione straordinaria onde consentire che siano effettuate le elezioni già indette per il giorno 13 giugno 1971;

Visti gli articoli 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Vieste, affidata al dott. Alessandro Alberico è prorogata, con effetto 17 maggio 1971, fino all'insediamento degli organi elettivi del comune medesimo.

Foggia, addì 6 maggio 1971

Il prefetto: DI CAPRIO

(4663)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Revoca del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 806, in data 6 maggio 1971, il sig. Giovanni Barillà è stato revocato dalla carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo.

(4723)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 807, in data 6 maggio 1971, l'ing. Antonino Cangemi è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo, in sostituzione del sig. Giovanni Barillà revocato dall'incarico.

(4724)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA

Variante al piano regolatore di Massa

Con decreto provveditoriale n. 45159 del 27 aprile 1971 è stata approvata, in applicazione dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione consiliare n. 106 del 30 ottobre 1970 con la quale il comune di Massa ha adottato la variante al proprio piano regolatore generale predisposta per la realizzazione dell'edificio da adibirsi a sede della scuola elementare di S. Leonardo del comune di Massa, ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Copia del suddetto decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata agli uffici comunali, a libera visione del pubblico, ai termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(4355)

MINISTERO DELLA SANITA

Revoca dell'autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Il Reto »

Con decreto n. 1156 del 3 maggio 1971 è revocata, ad ogni effetto, alla ditta avv. Carlo Naldini, Naldini Dina in Forlivesi, Naldini Giuseppe e Naldini Lina in Valenti, rappresentati dalla signora Naldini Dina l'autorizzazione alla vendita in bottiglia dell'acqua oligominerale denominata « Il Reto » che sgorga nel territorio del comune di Calci (Pisa).

(4498)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella tabella dei dazi applicabili dal 1° gennaio 1971 al 31 marzo 1971 all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (Regolamento C.E.E. n. 1059/69), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 9 marzo 1971, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

pag. 1369: colonna 4 v.d. 19.07, statistica 11 leggere il dazio ad valorem « 16,5 » invece di « 1,5 »;

pag. 1377: nota f) terza riga dopo « ... di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg » leggere « e accompagnate ... » invece di « c accompagnate ... ».

(4332)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Mantova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1971 la provincia di Mantova viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 118.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4643)

Autorizzazione alla provincia di Nuoro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1971 la provincia di Nuoro viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 61.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4644)

Autorizzazione al comune di Caltabellotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1971 il comune di Caltabellotta (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.540.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4645)

Autorizzazione al comune di Castel di Lucio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1971 il comune di Castel di Lucio (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4646)

Autorizzazione al comune di Milena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1971 il comune di Milena (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.929.640 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4648)

Autorizzazione al comune di Scandicci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1971 il comune di Scandicci (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 314.820.395 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4649)

Autorizzazione al comune di Tripi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1971 il comune di Tripi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.420.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4651)

Autorizzazione al comune di Terme Vigliatore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1971 il comune di Terme Vigliatore (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.465.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4650)

Autorizzazione al comune di Leonforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1971 il comune di Leonforte (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 209.145.230 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4647)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Roma Urbe

Giusto quanto previsto dall'art 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717, del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Roma della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Roma Urbe con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine prescritto di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale, chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale n. 55 del 23 giugno 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 168 in data 5 luglio 1969.

(4629)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa « Sterratori per appalto lavori nella provincia di Bologna », con sede in Bologna.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 aprile 1971 sono stati revocati gli amministratori e i sindaci della società cooperativa « Sterratori per appalto lavori nella provincia di Bologna », con sede in Bologna, costituita il 10 settembre 1950 per atto del notaio dott. Giulio Filiberti ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il prof. Antonino Bagnato.

(4500)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Tramvie ed autobus Taranto - STAT », con sede in Taranto.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 aprile 1971 la gestione commissariale della società cooperativa « Tramvie ed autobus Taranto - STAT », con sede in Taranto, è stata prorogata fino al 30 settembre 1971.

(4501)

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Vista la domanda di Devetti Lodovico intesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio n. 3223/I in data 9 maggio 1934 e precisamente da Devetti a Devetak;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, numero 8300.11;

Decreta:

Il cognome di Devetti Lodovico, nato a San Michele del Carso il 19 agosto 1925 e residente a Savogna d'Isonzo è restituito, a tutti gli effetti, nella forma originaria di Devetak.

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Devetak Amalia, nata a Opacchiasella il 14 marzo 1924, moglie;

Devetti Carlo, nato a S. Michele del Carso il 1° luglio 1957, figlio;

Devetti Ivo, nato a Gorizia il 27 novembre 1963, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Savogna d'Isonzo, sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo la norma di legge.

Gorizia, addì 26 aprile 1971

Il prefetto: SGANGA

(4337)

PREFETTURA DI TRIESTE

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/39 di data 27 aprile 1933, con il quale il cognome del sig. Colja Francesco, nato a Sgonico il 29 gennaio 1929 ed ivi residente - Samatorza, 21, venne ridotto in forma italiana di « Zoli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, in data 14 novembre 1970, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopra menzionato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Colja »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/39 di data 27 aprile 1933 è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, del sig. Francesco Zoli è restituito nella forma originaria di « Colja ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1) Caharija Giulia, nata a Sgonico il 29 gennaio 1929, moglie;

2) Zoli Giuseppe, nato a Sgonico il 20 agosto 1957, figlio.

Il sindaco di Sgonico è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 24 aprile 1971

Il prefetto: CAPPELLINI

(4285)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso l'istituto osservazione maschile per la custodia preventiva di Catania.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso l'istituto osservazione maschile per la custodia preventiva di Catania;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso l'istituto osservazione maschile per la custodia preventiva di Catania.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato dal procuratore generale presso la corte d'appello di Catania.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario — anche in qualità di medico di guardia — presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Catania entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la

dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione, all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°. nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 14. 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1971
Registro n. 14 *Grazia e giustizia, foglio n.* 221

(Schema di domanda da redigersi su
carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Catania.

Il sottoscritto residente oppure domiciliato a provincia di in via Cap. chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso l'istituto osservazione maschile per la custodia preventiva di Catania, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 17 maggio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a il giorno e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . .

Data . . . .

(7) Firma . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4198)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale e di venti allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla 1ª classe dei corsi dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1971-72.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Viste le norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1936, n. 448, concernente la precedenza nella ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica agli allievi dei collegi militari che abbiano conseguito la maturità classica e scientifica;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, sull'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, sull'ordinamento dell'Accademia aeronautica;

Visto il regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, concernente provvedimenti a favore dell'Opera nazionale figli aviatori;

Visto il decreto luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 568, concernente le norme per la validità degli studi compiuti presso l'Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria;

Visto la legge 10 ottobre 1950, n. 877, concernente il trattamento economico degli allievi delle accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica e successive modificazioni;

Visto la legge 5 luglio 1952, n. 989, sul riordinamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto la legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Visto la legge 27 ottobre 1963, n. 1431, concernente il riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autentificazione di firme;

Visto la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere civili;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami per l'ammissione di allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale e del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla 1ª classe dei corsi della Accademia aeronautica, anno accademico 1917-72.

I posti messi a concorso sono i seguenti:

centoventi per l'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale;

venti per il Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

I concorrenti saranno sottoposti:

1) se partecipanti al concorso per l'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale:

a) ad una visita psicofisiologica;

b) ad una prova scritta di composizione italiana;

c) ad una prova orale di matematica;

d) ad una prova facoltativa di lingua estera, limitatamente a non più di due lingue, tra le seguenti: inglese, tedesco, spagnolo e francese;

e) a prove attitudinali;

2) se partecipanti al concorso nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri:

a) ad una visita psicofisiologica;

b) ad una prova scritta di composizione italiana;

c) ad una prova orale di matematica;

d) ad una prova facoltativa di lingua estera, limitatamente a non più di due lingue, tra le seguenti: inglese, tedesco, spagnolo e francese.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

A tale concorso sono ammessi i cittadini italiani (o coloro che si trovino nelle condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555) con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° alla data del 31 ottobre 1971;

b) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, per contrarre l'arruolamento volontario nell'Aeronautica militare;

c) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglie di cui sia accertata la onorabilità, secondo il giudizio del Ministero della difesa;

d) non siano stati mai espulsi da istituti d'istruzione dello Stato, ovvero avendo già appartenuto all'Accademia aeronautica, non ne siano stati comunque dimessi;

e) siano celibi o vedovi senza prole;

f) posseggano o siano in grado di conseguire nella sessione di esami del 1971 uno dei seguenti titoli di studio presso una scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta:

1) se partecipanti al concorso per l'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale:

diploma di maturità classica, scientifica o artistica di 2ª sezione; licenza liceale rilasciata dalla sezione classica, scientifica o moderna della scuola europea;

diploma di abilitazione tecnica industriale, nautica, commerciale, agraria o per geometri;

diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere;

diploma di perito per il turismo;

diploma di abilitazione magistrale;

2) se partecipanti al concorso per il Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri:

di un titolo di studio valido per l'iscrizione ai corsi di laurea in ingegneria, ai sensi della legge 11 dicembre 1969, numero 910;

g) siano infine in possesso:

1) se partecipanti al concorso per l'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale:

dello sviluppo organico e dell'attitudine psico-fisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota militare di aeroplano (vedi allegato 3);

2) se partecipanti al concorso per il Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri:

della idoneità fisica e dell'attitudine psico-fisiologica richiesta per il servizio quale ufficiale del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri (vedi allegato 4).

Art. 3.

L'ammissione di giovani che siano iscritti alla leva mare o che abbiano già concorso alla predetta leva e che siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando è subordinata al preventivo nulla osta della competente capitaneria di porto.

Art. 4.

Domanda di ammissione

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata, a mezzo lettera raccomandata, al Comando accademia eronautica - Ufficio concorsi - 80078 Pozzuoli (Napoli).

Per i candidati minorenni la domanda dovrà essere vistata da chi esercita la patria potestà o la tutela. Le firme apposte in calce alla domanda (e per i minorenni anche quella di chi esercita la patria potestà o la tutela) dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per la firma dei dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio; la firma di coloro che risiedono all'estero potrà essere autenticata dalle autorità consolari. Per i candidati che siano militari è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande all'Accademia aeronautica, sono autorizzati a trasmetterle direttamente all'accademia stessa, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere all'Accademia aeronautica se abbia osservazioni da muovere in proposito. I comandi interessati faranno in ogni caso seguire un rapporto informativo in duplice copia.

Nella predetta domanda, che dovrà essere compilata scrupolosamente secondo lo schema di cui all'allegato 2, i candidati dovranno dichiarare:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali siano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne riportate;

e) il titolo di studio posseduto o che potranno conseguire nelle sessioni di esami dell'anno in corso. I candidati già in possesso del titolo di studio dovranno specificare in quale anno e in quale sessione essi lo abbiano conseguito;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) di essere celibi o vedovi senza prole.

I candidati, tenuto conto del titolo di studio posseduto, dovranno altresì precisare se intendono partecipare al concorso per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica oppure per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico. I candidati che ne posseggano i requisiti potranno partecipare al concorso in entrambi i ruoli, presentando due distinte domande.

I candidati che per il titolo di studio posseduto o da conseguire possono essere ammessi soltanto al concorso per il ruolo naviganti ed omettono di indicarlo sulla domanda, saranno ammessi d'ufficio al concorso in detto ruolo.

I candidati dovranno altresì indicare la lingua o le lingue estere nelle quali desiderano sostenere l'esame o gli esami facoltativi.

Nella domanda i candidati dovranno indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia con il relativo numero di codice postale; essi dovranno inoltre notificare le successive eventuali variazioni mediante apposita lettera raccomandata.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla visita psico-fisiologica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo in tempo utile della comunicazione di cambio di domicilio.

Il Comando accademia non assume inoltre alcuna responsabilità in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione e comunicazioni di ogni genere dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande pervenute entro i termini stabiliti ma che risultassero formalmente irregolari, il Comando accademia aeronautica, a suo giudizio discrezionale insindacabile, ha la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

I candidati che, all'atto della presentazione della domanda, non siano ancora in possesso del prescritto titolo di studio, dovranno, non appena possibile, dare comunicazione al Comando accademia dell'avvenuto conseguimento del titolo di studio stesso.

L'ammissione al concorso di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio estero resta subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli di cui all'art. 2, lettera *f*).

A tal fine coloro che abbiano conseguito un titolo di studio estero dovranno allegare alla domanda il diploma originale nonchè il programma degli studi compiuti. Coloro che non abbiano ancora conseguito il predetto titolo dovranno allegare alla domanda un certificato della competente autorità scolastica estera attestante che essi si trovano nella condizione di poter conseguire in tempo utile tale titolo di studio ed allegare inoltre il programma degli studi compiuti e di quelli da compiere.

I documenti di cui sopra dovranno essere muniti delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici e consolari.

Art. 5.

Visita psico-fisiologica

A cura del Comando accademia i candidati che avranno fatto pervenire la domanda, saranno invitati a presentarsi presso il più vicino istituto medico legale dell'Aeronautica militare per essere sottoposti a visita psico-fisiologica (Milano - Roma Napoli).

Le visite avranno inizio, presumibilmente, nella seconda quindicina del mese di maggio. Sarà cura del Comando accademia aeronautica comunicare tempestivamente ai candidati la data e la sede dell'istituto presso il quale si svolgerà la predetta visita psico-fisiologica.

I candidati che risultino non idonei per infermità o imperfezioni presumibilmente suscettibili di rapida guarigione riceveranno dal direttore dell'istituto medico legale comunicazioni del giudizio diagnostico relativo all'infermità responsabile della temporanea inabilità.

In tali casi, qualora gli interessati ne facciano esplicita domanda all'istituto stesso entro un termine massimo di cinque giorni, potranno essere autorizzati a presentarsi a nuova visita, dopo essersi assoggettati in sede privata, e sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, al trattamento terapeutico del caso.

A tale visita i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità valido (tessera di riconoscimento oppure fotografia recente autenticata da un notaio o dal segretario comunale).

Per i candidati partecipanti al concorso nell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, l'istituto medico legale accerterà che essi siano in possesso dei requisiti di cui alla lettera *g*) n. 1) del precedente art. 2, mentre per i candidati al concorso nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, l'istituto accerterà che essi siano in possesso della idoneità di cui alla lettera *g*) n. 2) dello stesso art. 2.

I candidati partecipanti al concorso in entrambi i ruoli che risultino in possesso dei requisiti di cui alla lettera *g*) n. 1) del precedente art. 2, si intendono in possesso della idoneità di cui alla lettera *g*) n. 2) dello stesso art. 2.

I candidati partecipanti al concorso in entrambi i ruoli che alla visita non risultino in possesso dei requisiti di cui alla lettera *g*) n. 1) del citato art. 2, ma risultino invece in possesso della idoneità di cui alla lettera *g*) n. 2) dell'art. 2 stesso, saranno ammessi al concorso soltanto nel ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico.

Contro il risultato della visita non è ammesso appello. I candidati dichiarati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Gli assenti a visita saranno parimenti esclusi dal concorso.

Art. 6.

Prove attitudinali

I candidati al ruolo naviganti risultati idonei in sede di visita psicofisiologica verranno sottoposti prima degli esami orali a prove attitudinali intese ad accertare le loro capacità caratterologiche ai fini dell'esercizio delle funzioni di ufficiale pilota in servizio permanente effettivo.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato nelle predette prove è definitivo. I candidati giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 7.

Viaggi dei candidati

I concorrenti muniti di lettera o telegramma di convocazione del Comando accademia per la visita psicofisiologica, per le prove scritte e orali e per l'inizio del corso si presenteranno al più vicino presidio aeronautico o comando carabinieri per ottenere il rilascio dello scontrino di 1ª classe per riduzione a tariffa militare (n. 6 per viaggio di servizio sulle ferrovie dello Stato).

Fermo restando il beneficio della riduzione a tariffa militare per tutti i concorrenti, sia per i viaggi di andata che per quelli di ritorno, a coloro che saranno ammessi in Accademia in qualità di vincitori del concorso verranno integralmente rimborsate le spese di viaggio sulle ferrovie dello Stato dietro presentazione dei biglietti ferroviari accompagnati dalle relative lettere di convocazione, per i viaggi compiuti da e per il luogo di residenza dichiarato da ciascuno nella domanda.

I militari di truppa dovranno presentarsi in accademia muniti di foglio di aggregazione.

Art. 8.

I candidati dovranno notificare entro il 12 agosto 1971 al Comando accademia aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 Pozzuoli (Napoli) l'avvenuto conseguimento del titolo di studio e dovranno altresì far pervenire al comando medesimo, entro la predetta data a mezzo raccomandata, i seguenti documenti:

1) atto di sottomissione, redatto in carta da bollo, secondo l'allegato 6, con il quale il genitore o il tutore si obbliga a corrispondere all'Amministrazione aeronautica i contributi previsti dalla legge 10 ottobre 1950, n. 877, relativa al trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, e cioè:

a) le spese di manutenzione del vestiario;

b) tutte le spese relative all'istruzione, per i libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria;

c) tutte le spese di carattere personale e straordinarie e qualsiasi altra spesa che venga disposta dall'Amministrazione aeronautica.

Tale atto, da valere come atto pubblico, redatto conformemente all'allegato 6 su carta bollata da L. 500, dovrà essere autenticato dal notaio nella forma prescritta dalla vigente legge notarile (numero repertorio, eventuale rinuncia assistenza testimoni, ecc.), registrato presso l'ufficio atti privati ed inviato alla Direzione dei servizi di commissariato - Ufficio conti allievi - Accademia aeronautica;

2) uno dei seguenti documenti militari a seconda della posizione militare in cui il candidato si trovi:

a) copia del foglio matricolare per i giovani che siano stati riconosciuti abili arruolati dai consigli di leva, anche se non abbiano prestato ancora servizio militare; i candidati che siano ufficiali dovranno invece presentare copia dello stato di servizio (dovranno essere applicate marche da bollo da L. 500 per ogni foglio);

b) certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune in cui il candidato ha domicilio, per tutti i giovani che per qualsiasi motivo non siano stati ancora arruolati dai consigli di leva (tale documento dovrà essere rilasciato in carta legale da L. 500);

c) dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare, rilasciato dalla competente capitaneria di porto, per gli iscritti alla leva di mare;

3) documenti comprovanti l'eventuale possesso di titoli di precedenza o preferenza di cui al successivo art. 10.

In particolare i provenienti dalle scuole militari dovranno allegare una dichiarazione del Comando della scuola da cui risulti che il candidato ha conseguito il titolo di studio in qualità di allievo della scuola medesima.

I candidati che partecipano al concorso sia nel ruolo naviganti normale che nel ruolo ingegneri sono autorizzati a far pervenire una unica documentazione, facendo però riferimento, nella lettera di trasmissione, alla presentazione delle due distinte domande in entrambi i ruoli di cui sopra.

Art. 9.

Esami

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto e sarà presieduta dal comandante dell'Accademia aeronautica.

Art. 10.

I candidati saranno sottoposti alla prova scritta ed alle prove orali di cui all'art. 1, secondo i programmi annessi al presente decreto, descritti all'allegato 1.

L'esame scritto avrà luogo per tutti i candidati il 2 settembre 1971, nelle seguenti sedi:

Bari: Università degli studi, facoltà di lettere, ingresso via Crisanzio n. 1; per i candidati residenti nelle seguenti regioni: Puglie, Basilicata, Calabria;

Cagliari: Aeroporto di Elmas, sala O.S.S.M.A., per i candidati residenti in Sardegna;

Guidonia: Aeroporto di Guidonia, per i candidati residenti nel Lazio;

Milano: Scuola media statale G. B. Tiepolo, piazza Ascoli n. 2, per i candidati residenti nelle seguenti regioni: Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige;

Firenze: Comando scuola applicazione A.M., Cascine; per i candidati residenti nelle seguenti regioni: Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria;

Palermo: Liceo scientifico Cannizzaro, via Gen. Arimondi n. 1, traversa via Marchese di Villa-Bianca, per i candidati residenti in Sicilia;

Pozzuoli: Accademia aeronautica, via Domitiana, per i candidati residenti nelle seguenti regioni: Campania, Abruzzi, Molise.

I candidati dovranno presentarsi nelle predette sedi non oltre le ore 08,00.

Le prove orali, sia per i candidati del ruolo naviganti della Arma aeronautica che per i candidati del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, avranno inizio in data successiva al 2 settembre 1971 e verranno svolte presso la sede dell'Accademia aeronautica.

I candidati riceveranno lettera personale di convocazione e dovranno presentarsi muniti di documento di identità valido (tessera di riconoscimento oppure fotografia recentemente autenticata da un notaio o dal segretario del comune di residenza).

I candidati al ruolo naviganti, prima dello svolgimento delle prove orali, saranno sottoposti alle prove attitudinali di cui al precedente art. 6.

Le prove suddette avranno di massima la durata di sette giorni.

Tutti i candidati, durante la loro permanenza in Accademia fruiranno di alloggio e di vitto gratuito e dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'istituto previste per gli allievi dell'Accademia aeronautica.

I candidati al ruolo ingegneri saranno lasciati liberi al termine delle prove orali.

L'idoneità per tutti i candidati si intende conseguita quando abbiano riportato la votazione minima di 12/20 in ogni prova di esame.

Per l'esame orale facoltativo di lingua estera non sarà emesso un giudizio di idoneità ma semplicemente assegnata una votazione in ventesimi da uno a venti.

Saranno formate due distinte graduatorie di merito, una per i candidati idonei che abbiano chiesto l'ammissione nel ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica ed una per i candidati idonei che abbiano chiesto l'ammissione nel ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico.

I candidati che abbiano richiesto l'ammissione in entrambi i ruoli saranno compresi nelle due graduatorie secondo l'ordine di merito, e se vincitori in entrambi i ruoli dovranno, prima dell'inizio del corso, dichiarare a quale dei due ruoli desiderano essere ammessi. Tale scelta è irrevocabile, salvo quanto previsto al successivo art. 17, penultimo comma.

Le graduatorie dei candidati risultati idonei saranno formate in base alla somma dei voti riportati nella prova scritta di composizione italiana ed in quella orale di matematica; a questa somma verrà aggiunto un punto per ogni prova di lin-

gua estera sostenuta dal candidato sempre che la votazione riportata sia compresa tra i 16/20 ed i 18/20; due punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20.

Nella formazione delle predette graduatorie sarà inoltre tenuto conto delle norme sancite dai regi decreti 13 febbraio 1936, n. 448 e 29 marzo 1943, n. 388, riflettenti rispettivamente le precedenze stabilite per i provenienti dai collegi militari e dagli istituti dell'O.N.F.A. A parità di merito nelle graduatorie di cui sopra si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti le graduatorie dei titoli di preferenza per la ammissione ai pubblici impieghi.

Le graduatorie di merito dei candidati risultati idonei al concorso saranno approvate con decreto ministeriale.

Saranno ammessi a frequentare la prima classe dei corsi regolari, ruolo naviganti e ruolo ingegneri, i candidati inclusi nelle rispettive graduatorie di merito fino alla copertura dei posti messi a concorso per ciascun ruolo.

I candidati ammessi in accademia assumeranno la qualifica di allievi, i militari dovranno rinunciare al grado eventualmente rivestito.

Fino a trenta giorni dalla data di convocazione fissata dal Comando dell'accademia le ammissioni dei candidati idonei si intenderanno effettuate in prova. Gli allievi che, entro detto termine, decidessero di rinunciare all'ammissione potranno farlo senza ulteriori formalità e, se minorenni, senza il consenso dei genitori o tutori, i quali saranno soltanto preventivamente avvertiti dal Comando accademia.

Il Ministero della difesa, in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di ammettere, seguendo l'ordine di graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati disponibili dai rinunciatari.

Art. 11.

Presentazione della documentazione da parte dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito

I candidati utilmente collocati nelle graduatorie dovranno presentare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di esito del concorso, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato), su carta da bollo da L. 500;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal comune di residenza, ovvero atto di notorietà dal quale risulti che il concorrente si trova in condizioni di potere acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 13 giugno 1912, n. 555 (non anteriore di 3 mesi alla data del presente decreto);

3) certificato generale (e non semplice certificato penale) del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 500. Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia (non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto);

4) certificato di stato libero su carta da bollo da L. 500 (non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto).

In luogo di due distinti certificati, di cittadinanza e di stato libero, i candidati potranno presentare un unico certificato cumulativo qualora entrambi i requisiti debbano essere certificati da uno stesso ufficio;

5) diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera *f*).

Nel caso che il diploma originale non sia stato ancora rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il certificato che sostituisce il diploma a tutti gli effetti di legge, fino alla data del suo rilascio. Unitamente al certificato i candidati dovranno inviare una marca da bollo da L. 500 che verrà applicata sulla copia fotostatica del certificato in parola, copia che sarà riprodotta a cura dell'Accademia aeronautica. I certificati esibiti saranno quindi restituiti alle famiglie dei candidati affinchè possano riconsegnarli alle autorità che li hanno rilasciati al momento della consegna del diploma originale che dovrà essere trasmesso all'Accademia aeronautica.

Coloro che abbiano conseguito un titolo di studio estero e lo abbiano già allegato alla domanda provvisoria, ai sensi del precedente art. 4, sono esonerati dal presentare altro titolo di studio.

Il diploma originale resterà depositato presso il Comando accademia che provvederà ad allegare alla documentazione di concorso una copia autentica, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Il Comando accademia restituirà agli allievi del ruolo naviganti normale il ripetuto diploma al termine del ciclo di studi o all'atto in cui essi cesseranno di appartenere all'istituto.

Per quanto concerne gli allievi del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico il titolo di studio in questione sarà depositato presso la competente università all'atto della loro iscrizione al terzo anno della facoltà di ingegneria o verrà consegnato all'allievo se questi cesserà di appartenere all'istituto durante o al termine dei primi due anni di corso.

I concorrenti che presentino certificati comprovanti il possesso di titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione all'Accademia aeronautica hanno l'obbligo di presentare anche il titolo di studio di cui al presente articolo;

6) atto di assenso del padre o in mancanza di questi, della madre o, in mancanza di entrambi i genitori, del tutore (se il giovane è minorenne) o del curatore (se il giovane è emancipato). Tale atto deve essere redatto dal sindaco secondo i modelli di cui al regolamento sul reclutamento dell'Esercito (vedi allegato 5) su carta bollata da L. 500 e dovrà contenere l'indicazione del ruolo al quale il giovane è stato ammesso.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso le altre amministrazioni e, per altri concorsi, presso l'Amministrazione aeronautica.

Per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Comando accademia si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Le copie di atti o certificati, anche se ottenuti con procedimenti meccanici o fotografici, possono essere validamente prodotti in luogo degli originali quando siano debitamente autenticate.

L'autentica di cui al precedente comma può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Con decreto del Ministro per la difesa, saranno ammessi ai corsi dell'accademia in qualità di allievi i candidati iscritti nelle graduatorie di merito di cui al precedente art. 10 e compresi, secondo l'ordine risultato dalle graduatorie stesse nel numero dei posti messi a concorso.

Art. 12.

Esclusione dal concorso

Il Ministro per la difesa potrà escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 13.

Premi di studio

Per gli allievi del ruolo naviganti normale dell'Accademia aeronautica che si distinguono maggiormente per profitto negli studi e per attitudine al volo, sono istituiti i seguenti premi di studio:

1) Fondazione caduti dell'Aeronautica istituita dalla Banca d'Italia, che fissa annualmente i seguenti premi:

a) L. 105.000 per un allievo appartenente alla 1ª classe;

b) L. 105.000, L. 60.000 e L. 40.000 per tre allievi appartenenti alla 2ª classe;

c) L. 105.000, L. 60.000 e L. 40.000 per tre allievi appartenenti alla 3ª classe.

Il premio di studio di cui alla lettera *a*) è assegnato in base alla graduatoria risultante dagli esami di concorso. I premi di studio di cui alle lettere *b*) e *c*) sono assegnati in base alle graduatorie dell'esito degli esami di fine anno accademico per il passaggio dalla 1ª alla 2ª classe e da questa alla 3ª classe, ai voti riportati in attitudine militare, al volo, alla condotta.

Tutti i premi sono assegnati il 28 marzo di ogni anno.

2) Fondazione dott. Giuseppe Bucci costituita con capitale nominale di L. 3.880.000.

Il reddito annuo è devoluto a favore di un allievo della 2ª e un allievo della 3ª classe di famiglia italiana e di condizione disagiata, i quali durante i corsi di studio e di addestramento e nelle prove finali abbiano dimostrato di possedere i requisiti necessari per contribuire alla maggiore potenza dell'Ala italiana.

La ripartizione fra i due allievi sarà effettuata in ragione di 3/5 e 2/5 secondo il merito.

3) Unione militare, che bandisce ogni anno un concorso per due premi di studio in denaro da attribuire a due allievi dell'Accademia aeronautica maggiormente distintisi nello studio e classificatisi nei primi posti della graduatoria degli approvati nella prima sessione di esami.

A questo premio possono concorrere, oltre agli allievi del ruolo naviganti normale, anche gli allievi degli altri ruoli.

Art. 14.

Validità degli studi

In base alle disposizioni di legge in vigore gli studi compiuti durante i primi due anni dell'Accademia aeronautica sono validi per il proseguimento degli studi di ingegneria presso le rispettive facoltà universitarie, per quegli allievi che siano in possesso del prescritto titolo di studio. Al termine dei corsi regolari gli allievi conseguono il «Diploma dell'Accademia aeronautica».

Art. 15.

Dimissioni dall'Accademia

Gli allievi possono essere dimessi dall'Accademia:

a) a domanda;

b) di autorità: per motivi disciplinari o di salute oppure per deficiente attitudine militare o professionale (in genere o di volo) che sarà in particolare accertata durante il primo anno di corso.

Gli allievi del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico possono inoltre essere dimessi nel caso contemplato dal successivo art. 17.

Tale provvedimento è inappellabile.

Coloro che, per una delle cause accennate nel presente articolo, vengono dimessi dall'istituto, sono prosciolti dalla ferma speciale contratta all'atto dell'ammissione in accademia. La loro posizione nei confronti degli obblighi di leva sarà regolata in conformità delle disposizioni vigenti in materia di reclutamento.

Art. 16.

Norme per gli allievi del ruolo naviganti normale

I corsi per allievi del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica hanno la durata di tre anni accademici seguiti da un quarto anno di perfezionamento.

Gli allievi ammessi in accademia assumono all'atto stesso dell'ammissione, l'obbligo di arruolarsi nell'Aeronautica militare con la ferma prevista dalle leggi vigenti.

Nei primi due anni di corso gli allievi sono equiparati a tutti gli effetti al grado di aviere e, come tali, soggetti alle leggi ed ai regolamenti in vigore per i militari dell'Aeronautica in genere e per gli allievi della accademia in particolare.

Al termine dell'anno accademico gli allievi sono sottoposti agli esami su tutte le materie teoriche e pratico-professionali di insegnamento.

Le sessioni di esami sono due.

All'inizio del terzo anno è conferita agli allievi la qualifica di aspiranti ufficiali; tale qualifica ha valore ai soli effetti amministrativi e dà diritto al trattamento economico corrispondente a quello di maresciallo di 1ª classe.

Gli allievi che avranno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano e superato, alla fine del terzo anno, gli esami finali di idoneità, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale.

Con tale grado frequenteranno il corso di perfezionamento.

Gli allievi riconosciuti durante il 2° o il 3° anno accademico non più in possesso dei requisiti fisici o della attitudine necessaria per il conseguimento del brevetto di pilota militare, possono aspirare alla nomina a sottotenente in s.p.e. del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, purchè su proposta del Comando dell'accademia, il Ministero li ritenga, con suo giudizio insindacabile, per condotta, per doti militari ed intellettuali, idonei a continuare il corso. In tal caso sono esonerati dal pilotaggio e seguono il corso regolare con gli stessi programmi, più le materie inerenti alle mansioni del ruolo servizi.

Ottenuta l'idoneità in tutti gli esami, saranno nominati sottotenenti in s.p.e. dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

I predetti allievi, se siano forniti di titolo di studio valido per la iscrizione ai corsi di laurea in ingegneria, possono far domanda di essere trasferiti al corrispondente anno dei corsi regolari destinati al reclutamento degli ufficiali in s.p.e. del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

Nella domanda gli interessati debbono dichiarare di voler assumere l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nel successivo art. 19.

Art. 17.

Norme per gli allievi del ruolo ingegneri

Gli allievi del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, reclutati in base al presente bando di concorso, all'atto dell'ammissione in accademia debbono assumere l'obbligo continuativo di volo e l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nel successivo art. 19, salvo i casi di dimissione.

Gli allievi che, al termine del 2° anno di corso di accademia, abbiano superato gli esami in tutte le materie del biennio propedeutico di ingegneria ed in quelle riguardanti la preparazione militare, sono inviati alla facoltà di ingegneria di una università o di un politecnico per frequentarvi il triennio di studi di applicazione e conseguire la laurea in ingegneria. Essi dovranno superare gli eventuali esami nelle materie aggiuntive che potranno essere richieste dalle facoltà.

La sede universitaria, il corso di laurea ed eventualmente la sezione del triennio di studi di applicazione sono determinati dal Ministero della difesa.

In sede di assegnazione degli allievi ad uno dei corsi di laurea in ingegneria, nonchè ad una sezione ed indirizzo, sarà tenuto anche conto, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, del desiderio espresso dagli interessati.

Gli allievi suddetti conseguono la qualifica di aspirante ufficiale del Corpo del genio aeronautico con la stessa decorrenza degli allievi del corrispondente corso regolare destinato al reclutamento degli ufficiali in s.p.e. del ruolo naviganti normale.

Gli aspiranti ufficiali che al termine del primo anno di studi di applicazione, compresa la sessione autunnale, abbiano superato negli insegnamenti previsti per detto anno dagli statuti dell'università o dal politecnico frequentato e secondo il piano di studi preparato dal Comando dell'accademia aeronautica ed approvato dal consiglio di facoltà dell'università o del politecnico frequentato, il numero di esami fissato dal decreto ministeriale in vigore alla data di inizio dell'anno accademico corrispondente alla loro anzianità di aspirante e che abbiano inoltre superato gli esami nelle materie militari stabilite nel piano di studi dell'Accademia aeronautica, sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, con anzianità decorrente dalla data del conseguimento della qualifica di aspirante ufficiale.

Durante il suddetto primo anno di studi, gli aspiranti ufficiali sono sottoposti alle norme interne della facoltà o del politecnico che frequentano, ma continuano ad appartenere all'accademia.

Coloro che non superino gli esami di cui al sesto comma del presente articolo sono dimessi dall'accademia e nominati sottotenenti di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, con l'obbligo di compiere il servizio di prima nomina.

Art. 18.

I sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico che, al termine del terzo anno di studi applicativi, condotti sulla base del piano di studi preparato dal Comando dell'accademia aeronautica ed approvato dal consiglio di facoltà dell'università o del politecnico frequentato, compresa la sessione autunnale, abbiano conseguito la laurea in ingegneria e superato un esame di cultura militare, secondo il programma stabilito dal Ministero, sono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con l'obbligo di permanere in servizio per un periodo di sei anni, l'anzianità assoluta decorre dalla data del decreto di promozione, quella relativa è determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dal voto riportato nell'esame di laurea e per 1/4 dal voto riportato nell'esame di cultura militare.

I sottotenenti che non abbiano potuto completare gli studi nel termine indicato nel comma precedente sono ammessi a completarli nell'anno successivo compresa la sessione autunnale di esame, purchè nel suddetto termine abbiano superato tutti gli insegnamenti previsti dagli statuti dell'università o del politecnico frequentato per il primo anno di studi applicativi nonchè gli esami in almeno dieci degli insegnamenti complessivamente previsti per il 2° e 3° anno degli anzidetti statuti, secondo il piano di studi preparato dal Comando dell'accademia aeronautica ed approvato dal consiglio di facoltà dell'università o del politecnico frequentato.

I sottotenenti di cui al comma precedente sono aggregati al corso successivo a quello cui appartengono.

I sottotenenti che non siano stati ammessi a completare gli studi applicativi in 4 anni e quelli che al termine del quarto anno, compresa la sessione autunnale di esami, non abbiano conseguito la laurea in ingegneria, sono trasferiti nel ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, con l'obbligo di permanere in servizio per un ulteriore periodo di anni sei. Essi non possono conseguire avanzamento nel nuovo ruolo con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.

Art. 19.

Disposizioni amministrative

Le famiglie degli allievi sono tenute a pagare, per ognuno dei primi due anni del corso, le seguenti spese fisse:

a) spese relative all'istruzione per libri di testo, sinossi e cancelleria;

b) spese per la manutenzione del vestiario, salvo se gli allievi siano provenienti dai sottufficiali; fissate nella misura di L. 6000 annue, da pagarsi in 3 rate da L. 2000 ciascuna.

Sempre per i primi due anni di corso le famiglie degli allievi sono tenute inoltre a pagare, ogni anno, le seguenti spese variabili:

a) spese straordinarie:

1) medicinali speciali, consulti e cure per le quali sia necessario l'intervento di medici estranei all'istituto;

2) rinnovazione dei capi di corredo;

3) strumenti scientifici e materiale per uso sportivo in dotazione individuale;

4) spese per studi facoltativi (acquisto libri di testo, sinossi, cancelleria e materiale vario necessario per gli studi stessi, quota parte dei compensi fissi di insegnamento dovuti agli insegnanti di materie facoltative);

5) guasti, rotture e perdite dovute a negligenza;

6) anticipi autorizzati eccezionalmente dal comandante in prima dell'accademia;

b) spese di carattere personale, disposte o consentite dalle norme del regolamento interno dell'accademia. Unitamente alla prima rata di spese fisse, è dovuto anche un anticipo di lire 10.000 a garanzia del pagamento delle spese variabili.

Per gli allievi ammessi a ripetere il 1° o il 2° anno, oltre alle spese fisse e straordinarie di cui sopra è dovuto il pagamento della retta, fissata nella misura di L. 22.000.

Gli allievi del 3° anno (aspiranti) sono tenuti a pagare le seguenti spese:

a) retta annua fissata nella misura di L. 22.000;

b) spese generali (lavatura, stiratura e riparazione della biancheria, materiali acquistati per la pulizia generale e medicinali escluse le specialità), fissate nella misura di L. 8000 annue;

c) spese di manutenzione del vestiario, fissate nella misura di L. 6000 annue;

d) spese straordinarie e personali come già indicato per gli allievi del 1° e 2° anno;

e) spese relative al materiale didattico e di consumo (libri, cancelleria, ecc.).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 febbraio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1971
Registro n. 15 *Difesa, foglio n.* 251

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DELLE PROVE DI AMMISSIONE

I concorrenti dovranno mostrarsi preparati sull'intero programma riportato, prescindendo dal maggiore o minore sviluppo dato alle varie parti negli istituti di provenienza.

PROVA SCRITTA DI COMPOSIZIONE ITALIANA

La prova consisterà in un esame scritto di composizione italiana a scelta del candidato, su uno dei temi assegnati.

Per la prova verranno assegnati n. 3 temi di cultura generale corrispondente alle discipline storiche, politiche, sociali, letterarie, filosofiche e geografiche impartite con i programmi degli istituti di istruzione media superiore.

La prova scritta (originale e minuta) sarà redatta su appositi fogli di carta portanti il timbro ufficiale dell'istituto e vistati da un membro della commissione.

L'angolo superiore destro di ogni foglio sarà gommato. Il concorrente apporrà il proprio nome e cognome, quindi ripiegherà e salderà il foglio in modo che il proprio nome e cognome non siano visibili.

Questa prova è intesa a consentire alla commissione di formarsi un esatto concetto, oltre che della padronanza del materiale linguistico da parte del concorrente e dell'attitudine ad esprimere le proprie idee in forma semplice e chiara, anche della sua maturità di pensiero, della sua cultura e della sua capacità di sintesi e di ragionamento.

Durata massima dell'esame: 6 ore.

PROVA ORALE DI MATEMATICA

L'esame orale di matematica verterà su uno o più degli argomenti contenuti nel programma che segue.

I candidati devono dimostrare di avere bene inteso i concetti e le dimostrazioni più significative, di esprimersi in maniera propria e di fare giusto uso dei simboli. Devono dimostrare, inoltre, di saper risolvere i problemi, anche numerici, più semplici di algebra, geometria e trigonometria.

Durata massima dell'esame: 40 minuti.

PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE DI MATEMATICA

Algebra

Equazioni e problemi di primo grado ad una incognita. Disequazioni di primo grado.

Sistemi di equazioni di primo grado con discussione. Problemi di primo grado a due o più incognite.

Concetto di numero reale; rappresentazione decimale, confronto di numeri reali; operazioni fondamentali su di essi.

Calcolo dei radicali e potenze ad esponente fratto.

Formula risolutiva dell'equazione di secondo grado e sua discussione. Relazione fra le radici ed i coefficienti di una equazione di secondo grado. Decomposizione di un trinomio di secondo grado in fattori lineari. Regola dei segni (Cartesio). Disequazioni di secondo grado.

Equazioni irrazionali riducibili ad equazioni di primo e secondo grado. Esempi semplici di equazioni e sistemi di equazioni di grado superiore al primo. Problemi riconducibili ad equazioni di secondo grado. Applicazione dell'algebra alla geometria.

Progressioni aritmetiche e geometriche: proprietà relative.

Potenze ad esponente reale qualsiasi. Equazioni esponenziali.

Logaritmi e loro proprietà. Equazioni logaritmiche.

Geometria

Luoghi geometrici.

Circonferenze e cerchio: archi e settori. Posizioni mutue di una retta e di una circonferenza e di due circonferenze.

Costruzioni geometriche fondamentali.

Rette parallele. Somma degli angoli di un poligono. Quadrangoli convessi particolari e loro proprietà.

Punti notevoli di un triangolo. Angoli nel cerchio. Poligoni regolari.

Equivalenza delle figure piane. Teoremi di Euclide e teorema di Pitagora. Trasformazione di un poligono in un quadrato equivalente.

Grandezze commensurabili ed incommensurabili. Rapporto di due grandezze omogenee. Rapporto di due grandezze come quoziente fra le loro misure.

Proporzioni tra grandezze: loro proprietà. Classi di grandezze direttamente ed inversamente proporzionali. Teorema di Talete, suo inverso e suoi corollari. Costruzione del quarto proporzionale dopo tre segmenti dati e del terzo proporzionale continuo dopo due segmenti dati. Divisione di un segmento in due parti di assegnato rapporto.

Poligoni simili. Criteri di similitudine dei triangoli.

Applicazioni (teorema sulle corde e sulle secanti di una circonferenza, costruzione del medio proporzionale tra due segmenti, costruzione della sezione aurea di un segmento).

Rapporto dei perimetri e delle aree di due poligoni simili. Area dei poligoni: formule relative.

Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio. Misure di archi e di settori circolari.

Rette parallele nello spazio. Retta e piano perpendicolari. Piani perpendicolari.

Rette e piano paralleli. Piani paralleli.

Angolo di due rette sghembe. Angolo di una retta con un piano. Distanza di due rette sghembe.

Diedri e angoloidi. Misure dei diedri. Definizione di poliedro.

Prisma e parallelepipedo. Piramide. Cenni sui poliedri regolari.

Cilindro, cono e sfera aree e volumi relativi.

Semplici problemi d'algebra applicata alla geometria.

Trigonometria

Misura degli angoli e degli archi in gradi e in radianti. Ascisse sulla retta e sulla circonferenza.

Coordinate cartesiane (ortogonali) nel piano. Distanza di due punti in funzione delle coordinate di essi.

Definizione e variazione delle funzioni trigonometriche. Calcolo delle funzioni trigonometriche degli archi seguenti: 18°, 30°, 36°, 45°.

Archi aventi una medesima funzione trigonometrica. Relazioni fondamentali tra funzioni trigonometriche di uno stesso arco e di archi associati.

Riduzione al primo quadrante e al piano semiquadrante.

Formule di addizione e sottrazione. Formule di prostaferesi. Formule di duplicazione e bisezione. Espressione del seno e del coseno di un arco mediante la tangente dell'arco metà. Identità ed equazioni trigonometriche. Sistemi di equazioni trigonometriche.

Risoluzione dei triangoli rettangoli. Teorema dei seni. Teorema del coseno (o di Carnot). Formule di Briggs. Formule di Nepero. Risoluzione di un triangolo qualunque.

Espressioni trigonometriche dell'area di un triangolo.

PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA ESTERA

Il concorrente dovrà dar prova di conoscere la lingua o le lingue prescelte in modo da parlarle e da scriverle correttamente.

Durata massima dell'esame: 15 minuti per ogni lingua.

ALLEGATO 2

Domanda d'ammissione
(in carta bollata, possibilmente dattilografata)

Al Comando dell'accademia aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 POZZUOLI (Napoli)

Il sottoscritto (1) . nato a
il . . domiciliato a . . provincia .
codice postale . . in via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per l'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1971-72.

Il sottoscritto è già in possesso del titolo di studio (2) . conseguito nell'anno . . presso lo istituto . . di . . 1ª sessione.

Il sottoscritto ritiene di conseguire il seguente titolo di studio (2) . . nella sessione di esame del mese di . . presso l'istituto . . di . . (9).

Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la sua responsabilità:

a) di voler partecipare al concorso (3) . .;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . .;

d) di non aver riportato condanne penali (5) .;

e) di essere iscritto al distretto militare di . o ufficio di leva di . o capitaneria di porto di .;

f) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione (6) . .;

g) di consentire, senza riserva, a tutto ciò che è stabilito nella notificazione di concorso;

h) di essere celibe (oppure vedovo senza prole).

Dichiara altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera (7) .

. li .

Il candidato

. .

Firma leggibile del genitore o tutore
se il candidato è minorenne

. . . . . .

Visto per l'autenticità delle firme (8):

(1) Cognome e nome (il cognome deve essere scritto in stampatello).

(2) Compilare una sola delle due richieste.

(3) Indicare se si intende partecipare al concorso per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica o per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico. Coloro che intendano partecipare al concorso in entrambi i ruoli e ne abbiano i requisiti dovranno presentare due distinte domande.

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(6) Non ancora arruolato dal consiglio di leva - abile arruolato - incorporato - rivedibile - esonerato - godente di rinvio, ecc.

(7) Limitatamente a non più di due lingue tra le seguenti: inglese, tedesco, spagnolo e francese.

(8) Autenticazione fatta da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per i candidati militari è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

Per coloro che risiedono all'estero la firma potrà essere autenticata dalle autorità consolari.

(9) I candidati che non abbiano ancora conseguito il titolo di studio alla data di presentazione della domanda dovranno comunicare, con la « massima urgenza », l'avvenuto conseguimento del titolo stesso con apposito telegramma o lettera diretti all'ufficio concorsi dell'Accademia aeronautica.

ALLEGATO 3

REQUISITI SOMATO-FUNZIONALI E PSICO-FISIOLOGICI

Richiesti per l'ammissione all'Accademia aeronautica ruolo naviganti normale

I requisiti somato-funzionali e psico-fisiologici per l'ammissione all'Accademia aeronautica sono quelli previsti dai vigenti elenchi delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità ai servizi di navigazione aerea - condizioni di idoneità per i caratteri psico-fisiologici (U.S.2).

Il candidato è sottoposto ad un esame clinico generale corredato da prove strumentali e di laboratorio allo scopo di accertare la sua armonica costituzione e l'integrità anatomo-funzionale dei vari organi ed apparati.

Si riportano qui appresso alcune delle principali cause che costituiscono motivo di non idoneità:

la statura inferiore a m. 1,60;

il visus naturale inferiore a 9/10 in ambo gli occhi o inferiore a 7/10 in un occhio;

anomalie della percezione dei colori;

la non completa integrità della funzione uditiva;

i disturbi della parola (balbuzie, dislalia, disartria).

Il candidato deve possedere inoltre determinati requisiti attitudinali e di personalità.

ALLEGATO 4

REQUISITI SOMATO-FUNZIONALI E PSICO-FISIOLOGICI

Richiesti per l'ammissione all'Accademia aeronautica genio aeronautico, ruolo ingegneri

I requisiti somato-funzionali per l'ammissione all'Accademia aeronautica sono quelli di cui all'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare integrato da norme restrittive previste per gli ufficiali del genio aeronautico.

Si riportano qui appresso alcune delle principali cause che costituiscono motivo di non idoneità:

la statura inferiore a m. 1,60;

la miopia superiore a 5 diottrie;

l'astigmatismo e l'ipermetropia superiore alle 3 diottrie anche in un solo occhio;

il mancato riconoscimento dei colori per trasparenza;

un'acutezza visiva naturale, inferiore a 1/10 in ciascun occhio;

un'acutezza visiva inferiore di 7/10 in ciascun occhio anche dopo correzione con lenti.

Il candidato dovrà possedere inoltre determinati requisiti attitudinali e di personalità.

ALLEGATO 5

ATTO DI ASSENSO

(*per l'arruolamento di un minorenne, su carta bollata da L. 500, rilasciato dal sindaco*)

Comune di .

L'anno . e questo dì . del mese di . è comparso davanti a me, sindaco del comune suddetto, il sig. (1) . del minorenne (2) . il quale, per secondare la di lui inclinazione, acconsente possa contrarre a tempo debito l'arruolamento nella Aeronautica militare quale allievo dell'Accademia aeronautica nel (3) .

In fede di che lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

. lì .

Il dichiarante

. .

Il sindaco

---

(1) Nome e cognome del dichiarante, indicando se genitore o tutore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

(3) Arma aeronautica - ruolo naviganti normale, o Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri.

ALLEGATO 6

MODELLO DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE

prescritto dall'art. 8 del presente bando

Mediante la presente scrittura, da valere come atto pubblico, io sottoscritto . domiciliato a . . mi obbligo personalmente, a tenore della legge 10 ottobre 1950, n. 877, relativa al trattamento economico degli allievi delle accademie militari per l'Esercito, la Marina e la Aeronautica, a pagare per il giovane . le seguenti spese che mi saranno indicate, con appositi estratti conto, dalla Direzione dei servizi di commissariato dell'Accademia dell'aeronautica:

a) le spese di manutenzione del vestiario;

b) le spese relative all'istruzione, per libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria;

c) le spese di carattere straordinario e personale e qualsiasi altra spesa che verrà disposta dall'Amministrazione aeronautica.

Qualora l'allievo . dovesse essere dimesso dall'Accademia aeronautica, per qualsiasi motivo, mi obbligo a pagare, nel termine di giorni quindici dalla data di spedizione, ogni conto che mi sarà rimesso e m'impegno a restituire entro cinque giorni dal suo rientro in famiglia, tutto il corredo, fornito gratuitamente all'allievo dall'Amministrazione al suo ingresso in accademia.

Dichiaro di essere a conoscenza delle disposizioni amministrative pubblicate nel bando di concorso per l'anno accademico 1971-72 alle quali mi sottometto senza riserve e dichiaro di accettare, senza contestazioni, le eventuali modifiche, totali o parziali, che gli organi competenti dovessero apportare alle medesime.

Mi obbligo, infine, ad eleggere, a tutti gli effetti legali il mio domicilio presso la sede dell'Accademia aeronautica.

. lì .

Firma leggibile

. . .

ELENCO DEI CAPI DI CORREDO

Costituenti la serie vestiario per gli allievi piloti dell'Accademia aeronautica

Capo		Q.tà
Asciugatoi da bagno	n.	2
Asciugatoi (cm. 40 × 60)	»	6
Asciugamani	»	6
Baule o cassa	n.	1
Berretto di cordellino g.a. con visiera per divisa ordinaria invernale	»	1
Bretelle	»	1
Berretto di fresco lana g.a. scuro	»	1
Bottoni gemelli da polso	p.	1
Borsa completa per toletta	n.	1
Borsa portatovaglioli	»	2
Bustina di cordellino g.a.	»	3
Calze di cotone nero	p.	16
Calze di lana bianca per ginnastica	»	6
Calze di cotone grigio azzurro	»	22
Camicia di tela bianca	n.	6
Camicia di tela g.a. maniche corte	»	4
Camicia di tela g.a. per divisa giornaliera	»	4
Camicia di tela g.a. chiara tipo Oxford	»	3
Cappotto di castorino g.a. per divisa ordinaria	»	1
Cravatta nera	»	3
Cinturino di cuoio marrone	»	1
Cinghia di cuoio per pantaloni (1)	»	1
Cintura g.a. con placca metallica (tipo truppa)	»	1
Cinturino con fibbia metallica	»	1
Colletti bianchi inamidati o di nylon	»	8
Distintivi A.M. in lana rossa	»	10
Distintivi di classe (vice capo corso, capo corso 2° anno, scelto) (2)	»	4
Distintivo per pilota d'aeroplano, in stoffa ricamato (aquila senza corona)	»	2
Distintivo per pilota d'aeroplano, in metallo (aquila senza corona)	»	1
Fazzoletti bianchi di cotone	»	16
Fregio per bustina di cordellino	»	3
Giacca di cordellino g.a.	»	1
Giacca di fresco lana g.a. scuro	»	1
Giaccone di panno g.a. per divisa giornaliera	»	1
Giarrettiere	p.	1
Guanti di filo bianco	n.	3
Guanti di pelle marrone	p.	3
Impermeabile di fibra poliammidica	n.	1
Maglie di lana a carne	»	4
Magliette sportive di lana (tipo canottiera)	»	2
Maglioni di lana g.a. per allievi	»	2
Maglie sportive di lana	»	3
Maglie bianche di cotone estive (tipo canottiera)	»	6
Maglie bianche di cotone estive (tipo Marina)	»	6
Mutande di tela corte	»	10
Mutandine da bagno	»	1
Mutandine di tela bianca per ginnastica	»	3
Numeri metallo del corso	»	4
Pantaloni di fresco lana g.a. chiaro	»	2
Pantaloni di fresco lana g.a. scuro	»	2
Piastrino di riconoscimento (3)	»	1
Pantaloni corti di tela g.a.	»	2
Pantaloni di tessuto pettinato per divisa giornaliera invernale	»	2
Pantaloni di cordellino g.a. per divisa ordinaria invernale	»	2
Pantofole	p.	1
Pigiama	n.	3
Pugnaletto dorato con manico madreperla, completo di pendagli	»	1
Sacchetto per biancheria	»	1
Scarpe basse cuoio nero	p.	2
Scarpe di tela per ginnastica	»	3
Scarpe alte nere tipo A.M.	»	4
Sospensori elastici a fasce	n.	2
Spazzole per scarpe	»	2
Stellette per tenute diverse	p.	7
Tuta sportiva	n.	2
Uose di tela bianca	p.	2
Valigia o cassetta	n.	1
Zoccoli di legno	p.	1

---

(1) Fino ad esaurimento delle scorte: poi, è sostituita con un'altra cintura bleu con fibbia a placca metallica.

(2) Per ciascun tipo, per i soli allievi che debbono fregiarsene.

(3) Distribuito a cura della D.G.P.M.A.

ELENCO DEI CAPI DI CORREDO

Costituenti la serie vestiario per gli allievi G.A.r.i. dell'Accademia aeronautica

Asciugatoi da bagno .	n.	2
Asciugatoi (cm. 40 × 60)	»	6
Asciugamani	»	6
Baule o cassa .	»	1
Berretto di cordellino g.a. con visiera per divisa ordinaria invernale	»	1
Berretto di fresco lana g.a. scuro .	»	1
Borsa completa per toletta .	»	1
Borsa portatovaglioli .	»	2
Bottoni gemelli da polso .	p.	1
Bretelle	n.	1
Bustina di cordellino g.a. .	»	3
Calze di cotone nero .	p.	16
Calze di cotone grigio azzurro .	»	22
Calze di lana bianca per ginnastica .	»	6
Camicia di tela bianca . .	n	6
Camicia di tela g.a. maniche corte .	»	4
Camicia di tela g.a. per divisa giornaliera .	»	4
Camicia di tela g.a. chiara, tipo Oxford . .	»	3
Cappotto di castorino g.a. per divisa ordinaria	»	1
Cinghia di cuoio per pantaloni (1) .	»	1
Cintura g.a. con placca metallica (tipo truppa) .	»	1
Cinturino con fibbia metallica .	»	1
Cinturino in cuoio marrone .	»	1
Colletti bianchi inamidati o di nylon	»	8
Cravatta nera	»	3
Distintivi A.M. in lana rossa .	»	10
Distintivi di classe (vice capo corso, capo corso 1° anno, scelto) (2) .	»	4
Fazzoletti bianchi di cotone .	»	16
Fregio per bustina di cordellino	»	3
Giacca di cordellino g.a.	»	1
Giacca di fresco lana g.a. scuro . .	»	1
Giaccone di panno g.a. per divisa giornaliera .	»	1
Giarrettiere	p	1
Guanti di filo bianco .	»	3
Guanti di pelle marrone .	»	3
Impermeabile di fibra poliammidica	n.	1
Maglie di lana a carne	»	4
Magliette sportive di lana (tipo canottiera) .	»	2
Maglie sportive di lana .	»	3
Maglie bianche di cotone estive (tipo canottiera) .		6
Maglie bianche di cotone estive (tipo Marina) .	»	6
Maglione di lana g.a. per allievo . .	»	2
Mutande di tela corte .	»	10
Mutandine da bagno .	»	1
Mutandine di tela bianca per ginnastica .	»	3
Numero metallo del corso .	»	4
Pantaloni corti di tela g.a. .	»	2
Pantaloni di tessuto pettinato per divisa giornaliera invernale	»	2
Pantaloni di cordellino g.a. per divisa ordinaria invernale	»	2
Pantofole	p.	1
Pantaloni di fresco lana g.a. chiaro .	n.	2
Pantaloni di fresco lana g.a. scuro .	»	2
Piastrino di riconoscimento (3)	»	1
Pigiama	»	3
Pugnaletto dorato con manico madreperla completo di pendagli .	»	1
Sacchetto per biancheria .	»	1
Scarpe basse cuoio nero .	p.	2
Scarpe di tela per ginnastica .	»	3
Scarpe alte nere, tipo A.M. .	»	4
Sospensori elastici a fasce .	n.	2
Spazzole per scarpe .	»	2
Stellette per tenute diverse .	p.	7
Tuta sportiva	n.	2
Uose di tela bianca	p.	2
Valigia o cassetta	n.	1
Zoccoli di legno	p.	1

(1) Fino ad esaurimento delle scorte: poi, è sostituita con un'altra cintura blèu con fibbia a placca metallica.

(2) Per ciascun tipo, per i soli allievi che debbono fregiarsene.

(3) Distribuito a cura della D.G.P.M.A.

DOTAZIONE INDUMENTI VOLO

Per gli allievi piloti

Berretto da volo, verde salvia	n.	1
Camiciotto arancione per equipaggi da volo (1)	»	1
Calzari da volo, tipo unificato	p.	1
Calze estive per piloti	»	3
Calze invernali per piloti	»	3
Combinazione da volo K-2B	n.	2
Costume lana sottocombinazione da volo, estivo	»	2
Costume lana sottocombinazione da volo, invernale . . .	»	2
Distintivo di grado	»	3
Distintivo di nazionalità	»	3
Distintivo di reparto	»	3
Elastico porta-pugnale	»	1
Giubbetto da volo L-2B	»	1
Giubbetto per materiali di emergenza (1)	»	1
Guanti da volo, tipo unificato, verde salvia	p.	1
Impermeabili «poncho» giallo-arancione, Caccia ogni tempo	n.	1
Occhiali da sole, completi di astuccio	»	1
Pantaloni anti-G. tipo CSU-3P-RM	»	1
Pugnale con fodero	»	1
Stellette in plastica	»	6
Targhetta in plastica distinzione gruppo sanguigno . . .	»	5
Valigia-custodia per indumenti da volo .	»	1

(1) Dotazione di reparto.

Avvertenza:

Agli allievi piloti dell'Accademia saranno distribuiti sono gli indumenti il cui uso si renderà necessario in relazione alle particolari attività previste dal programma addestrativo.

DOTAZIONE INDUMENTI SPECIALI

Per gli allievi piloti e allievi G.A.r.i.

Borraccia	n.	1
Calze di lana da montagna (1)	p.	3
Calzettoni senzapiede (1)	»	2
Combinazione da lavoro tela g.a.	n.	1
Cavigliere di tela g.a.	p.	1
Giacca a vento impermeabile	n.	1
Pantaloni cordellino g.a. corto a gambale	»	1
Scarpe da montagna (1)	p.	1
Stivaloni	»	1
Tascapane	n.	1

(1) Dotazione individuale.

Avvertenza:

Gli indumenti compresi nella presente dotazione saranno distribuiti solo se l'uso di essi si renderà necessario in relazione alle particolari attività previste dal programma addestrativo.

(3964)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.